Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2026-3071 DEL 23/10/2026

Inserita nel fascicolo: 2026.III.3.2

Settore Responsabile: SETTORE RISORSE UMANE

Unità Proponente: 015015 - Ufficio Concorsi

Proposta n. 2026-5718

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 8098, ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA PRESTAZIONE LAVORATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 DAL 26/10/2026 AL 30/06/2027 PER UN MASSIMO DI 8 ORE SETTIMANALI

copia informatica per consultazione

Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE RISORSE UMANE

Unità proponente: 015015 - Ufficio Concorsi

Determinazione n. proposta 5718 / 2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 8098, ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA PRESTAZIONE LAVORATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 DAL 26/10/2026 AL 30/06/2027 PER UN MASSIMO DI 8 ORE SETTIMANALI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE

PREMESSO:

- che con nota acquisita a protocollo n. 309400 del 19/10/2026, il Comune di Traversetolo (PR) richiedeva al Comune di Parma l'autorizzazione alla stipula di un contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, con la dipendente identificata con la MATRICOLA N. 8098 –funzionario tecnico - per una prestazione lavorativa per un massimo di 8 ore settimanali, dal 26/10/2026 al 30/06/2027.

- la dipendente ha manifestato la propria disponibilità ad assicurare tale prestazione lavorativa;

- che è stato acquisito il parere favorevole alla richiesta di autorizzazione espresso dal Dirigente del Settore Servizi per l'Edilizia e Imprese del Comune di Parma;

VISTI:

- L'art. 1, comma 557, della Legge 311 del 2004 che dispone che "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- L'art. 53, comma 8 D.Lgs. 165/01 secondo il quale "le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi";

- Lo stesso art. 53, comma 10, precisa che tale autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono conferire l'incarico;

copia informatica per consultazione

PRECISATO CHE:

- l'incarico in esame – ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 – come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti - non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001;

- la fattispecie in questione, come precisato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 23/2016, può essere applicata attraverso lo schema secondo il quale il comune di piccole dimensione costituisce col dipendente dell'altro ente un rapporto di lavoro ulteriore e diverso, consentito dalla deroga all'esclusività che, secondo la giurisprudenza amministrativa, pone la norma;

- in questo ultimo caso, secondo la deliberazione di cui sopra "se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo";

- la circolare Ministero Interno n. 2 del 26/5/2014 ha dichiarato che la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, L. 311/2004, rappresenta una normativa speciale ed in quanto tale, prevalente rispetto alla disciplina generale dell'unicità del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

- lo stesso Consiglio di Stato (parere 2141/2005) ha chiarito, per quanto riguarda i rapporti tra le parti interessate, che la norma configura una situazione simile, nei suoi aspetti essenziali, a quelle che consentono l'espletamento di altre attività lavorativa da parte del lavoratore part time e ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione in oggetto, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non interferiscano con i compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e sull'orario di lavoro;

- secondo i più recenti orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Il citato comma 557 detta, infatti, una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 25000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

ATTESO CHE:

- la prestazione lavorativa presso il Comune di Traversetolo deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio che la dipendente in oggetto presta, oltre le 36 ore contrattuali presso il Comune di Parma, fino a un massimo di 48 ore settimanali;

- la prestazione lavorativa a favore del Comune di Parma non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di Parma né essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione;

copia informatica per consultazione

- Il conferimento dell'incarico da parte del Comune di Traversetolo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposto, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

CONSIDERATO CHE l'attività che il Comune di Traversetolo intende assegnare alla dipendente è quella ascrivibile al profilo professionale e alla categoria ricoperta dalla dipendente presso il Comune di Parma;

RITENUTO quindi di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'utilizzo, da parte del Comune di Traversetolo, della prestazione lavorativa della dipendente identificata con la MATRICOLA N. 8098 a far data dall'esecutività dell'atto fino al 31/12/2027, alle condizioni e modalità sopra indicate;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott. Carlo Bordi, titolare dell'incarico di elevata qualificazione per la S.O. Selezione, Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane, nominato con provvedimento della Dirigente del Settore Risorse Umane protocollo n. 256230 del 01/09/2026;

DATO ATTO che la Dott.ssa Donatella Signifredi è stata nominata Dirigente del Settore Risorse Umane con Decreto del Sindaco DSINDACO Rep. 23/2026 - protocollo n. 211578 del 07/07/2026;

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 79 dello statuto comunale;

DETERMINA

- Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, all'utilizzo, da parte del Comune di Traversetolo (PR), della prestazione lavorativa della dipendente a tempo indeterminato e pieno identificata con la MATRICOLA N. 8098 – funzionario tecnico, dal 26/10/2026 fino al 30/06/2027, per un massimo di otto ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità indicate nelle premesse;
- Di dare atto che l'attività oggetto della presente autorizzazione:

 - non supera il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;
 - è quella ascrivibile al profilo professionale e alla categoria ricoperta dalla dipendente presso il Comune di Parma;

copia informatica per consultazione

- Di dare atto che la spesa per tale attività aggiuntiva sarà a totale carico del Comune di Traversetolo (PR);
- Di dare atto che tale attività aggiuntiva non dovrà in nessun caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi del Comune di Parma;
- Di dare atto che :
 - il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott. Carlo Bordi, titolare dell'incarico di elevata qualificazione per la S.O. Selezione, Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane, nominato con provvedimento della Dirigente del Settore Risorse Umane protocollo n. 256230 del 01/09/2026;
 - la Dott.ssa Donatella Signifredi è stata nominata Dirigente del Settore Risorse Umane con Decreto del Sindaco DSINDACO Rep. 23/2026 - protocollo n. 211578 del 07/07/2026;
 - la presente determinazione è relativa a una misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025.

Il/La Responsabile
SIGNIFREDI DONATELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Elenco Allegati:

copia informatica per consultazione